

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 10 del -6 MAR. 2026

OGGETTO: Esecuzione della sentenza n. 864/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro - nei confronti dell'Ente avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 4056/2022 emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7947/2017 dal Tribunale di Catania. Riconoscimento debito fuori bilancio. Atto di indirizzo.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze
Cap. 2026 Spese per

Somma stanziata €
Impegni assunti €
Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a N.
de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di
PRESO NOTA IN
CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 10/03/2026

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore Visto:

IL CAPO SETTORE
Il Responsabile del Settore Legale
Dott.ssa Anna Maria Barbagallo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Mario Cavallaro

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il Visto:

L'anno DUBBIA COSI
il giorno 10 del mese di Marzo

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	

OGGETTO: Esecuzione della sentenza n. 864/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro - nel giudizio n. R.G. 331/2023 proposto dal sig. _____ nei confronti dell'Ente avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 4056/2022 emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7947/2017 dal Tribunale di Catania. Riconoscimento debito fuori bilancio. Atto di indirizzo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con relazione del Sovrintendente del 19 febbraio 2026 (allegato A) avente per oggetto "*Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza n. n. 864/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro - nel giudizio R.G. n. 331/2023 proposto dal sig. _____ nei confronti dell'Ente avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 4056/2022 emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7947/2017 dal Tribunale di Catania.*", è stato rappresentato quanto di seguito esposto:
In relazione a quanto in oggetto, su relazione resa dal Direttore Amministrativo del 18/02/2026, si rappresenta che il sig. _____ dipendente dell'Ente a tempo indeterminato con le mansioni di tecnico antincendio e la qualifica di impiegato livello 3/B, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Catania - Sez. Lavoro - , notificato il 04/09/2017, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate per il lavoro straordinario notturno, feriale, festivo, per il lavoro notturno ed il lavoro festivo svolto nell'anno 2008-2012, ammontante ad € 23.221,93 oltre interessi e rivalutazione. Il suddetto giudizio, iscritto al n. R.G. 7947/2017, nel quale l'Ente si costituiva tardivamente tramite l'Avvocatura Distrettuale di Stato, contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte e rilevando, in particolare, come non vi fosse alcun atto formale di autorizzazione preventiva all'espletamento del lavoro straordinario, atto ritenuto necessario in materia di pubblico impiego, si concludeva con sentenza n. 4056/2022, depositata in data 22.11.2022, non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso di primo grado e, per l'effetto, è stato negato il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire compensi per lavoro straordinario.

Avverso la citata sentenza il sig. Lombardo, difeso dall'avvocato Cristina Capodicasa, proponeva ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Catania R.G. n. 331/2023, notificato in data 11.05.2023, introitato al protocollo in pari data al n. 2481/2023, eccependo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse documentalmente provato la sussistenza di apposita autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario né la sussistenza di specifiche necessità organizzative e funzionali tali da rendere assolutamente urgente ed indifferibile il lavoro straordinario prestato.

Il predetto giudizio di appello, nel quale siamo stati difesi sempre dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, si è concluso con sentenza n. 864/2025 pubblicata il 28/11/2025, notificata dal legale del ricorrente il 03/12/2025, introitata in pari data al protocollo n. 6468/2025, con la quale la Corte d'Appello ha riconosciuto, in riforma della sentenza impugnata di primo grado la legittimità del lavoro straordinario svolto dal dipendente, sebbene la sua prestazione non fosse stata preventivamente autorizzata, né fosse stata verificata la compatibilità col bilancio della relativa spesa, in quanto prestato con il consenso implicito dell'Ente. La Corte d'Appello adita è giunta alla predetta conclusione, sulla scorta del principio affermato da una più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 21/02/2025, n.4574), la quale, nell'invertire il diverso orientamento maturato presso la stessa Corte di Cassazione fino a quel momento, è stato ritenuto che l'art. 2108 c.c. sia applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, quindi il diritto al compenso per lavoro straordinario è dovuto, se debitamente autorizzato. Tuttavia, per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, secondo la predetta pronuncia della Suprema Corte " si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte inscienze vel prohibente domino, ma con il consenso anche implicito del datore di lavoro; il consenso, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento, anche ove la richiesta risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo". Nel caso di specie, è stato accertato attraverso le dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado e dalle stampe delle timbrature giornaliere debitamente rilasciate e sottoscritte dall'Ente, che tale forma di autorizzazione, seppure implicita, era attestabile, e che, pertanto, il lavoro straordinario svolto avrebbe dovuto essere regolarmente pagato.

Di conseguenza, l'Ente è stato condannato a pagare, a titolo di lavoro straordinario, la somma di euro 23.221,93, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti al soddisfo, unitamente alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, in virtù del principio di soccombenza, liquidate nella somma di euro 3.000,00 per il primo grado di giudizio, e di euro 3.200,00, per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario.

L'Avvocatura in data 12.01.2026 con comunicazione introitata al n. prot. 133/2026, ha trasmesso la predetta sentenza, rilevando la coerenza della stessa con gli elementi probatori acquisiti in istruttoria e con i principi affermati dalla giurisprudenza maggioritaria sulle questioni giuridiche principali oggetto del contendere, essendo fondata su apprezzamenti di merito avulsi da vizi logici e motivazionali, consigliando al contempo di prestare ottemperanza al titolo giudiziale.

Pertanto, l'ammontare complessivo delle somme da riconoscere, quali somme dovute, a favore del sig. o, in esecuzione della sentenza n. 864/2025, emessa nel giudizio di appello R.G. n. 331/2023 dalla Corte di Appello di Catania - Sezione lavoro, ammonta a € 37.354,07 con la seguente specifica:

- € 23.221,93 per sorte capitale;
- € 5.108,82 a titolo di rivalutazione monetaria dall'1/01/2013 al 31/12/2025 (ultimo indice Istat disponibile alla data di riconoscimento del debito);
- € 9.050,54 per spese legali, di cui:

A) Primo grado di giudizio:

- Onorari: € 3.000,00
- Spese generali ex art. 13 (15% su onorari): € 450,00
- Cassa Avvocati (4%): € 138,00
- Totale imponibile: € 3.588,00
- IVA 22% su Imponibile: € 789,36
- imposta di bollo dovuta per legge per importi superiori di euro 77,47: € 2,00

Totale € 4.379,36

B) Secondo grado di giudizio:

- Onorari: € 3.200,00
- Spese generali ex art. 13 (15% su onorari): € 480,00
- Cassa Avvocati (4%): € 147,20
- Totale imponibile: € 3.827,20
- IVA 22% su Imponibile: € 841,98
- imposta di bollo dovuta per legge per importi superiori di euro 77,47: € 2,00

Totale € 4.671,18

Relativamente alla somma di euro 1.631,34 per IVA, si precisa che l'avvocato Cristina Capodicasa, legale del . opera in regime fiscale forfettario e, pertanto, non è soggetta ad IVA

Conseguentemente, la somma che risulta a carico dell'Ente, in esecuzione della sentenza n. 864/2025, resa dalla Corte di Appello di Catania Sezione lavoro- nel giudizio R.G. n. 331/2023, per la quale si pone la necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, è di euro 35.749,95. di cui al prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Sorte capitale a titolo di differenze retributive maturate per il lavoro straordinario notturno feriale, festivo, per il lavoro notturno ed il lavoro festivo svolto nell'anno 2008-2012	23.221,93 €
Rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dall'1/01/2013 al 31/12/2025 (ultimo indice Istat disponibile alla data di riconoscimento del debito)	5.108,82 €
Spese legali con distrazione a favore del legale di parte ricorrente: primo grado e secondo grado del giudizio - onorario liquidato in sentenza	6.200,00 €
Spese generali (nella misura del 15%)	930,00 €
Cassa Avvocati (4%)	285,20 €
imposta di bollo dovuta per legge per importi superiori di euro 77,47	4,00 €
TOTALE	35.749,95€

Si rimette, pertanto, alla S.V. la documentazione per l'adozione dei consequenziali atti di competenza in ordine al riconoscimento di debito fuori bilancio, al fine di evitare l'instaurazione della procedura

esecutiva con aggravio di spese a carico dell'Ente. Si precisa, infine, che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza in oggetto, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026. In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8, dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011; per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente";

Vista la copia della sentenza n. 864/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro - nel giudizio n. R.G. 331/2023 proposto dal sig. _____ nei confronti dell'Ente, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che la somma a debito scaturente dal predetto titolo giudiziale ammonta a € 35.749,95;

Considerato che:

- il rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti ad adottare esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o ulteriori spese di giustizia;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;
- gli amministratori e i funzionari degli enti devono evidenziare con tempestività le passività insorte, per adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti insorti;
- nel caso di sentenza di condanna, come nel caso di specie, gli Organi di gestione non hanno alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché la misura del pagamento rimane stabilita in quella indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione del titolo oggetto della presente delibera, come sopra quantificata, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026, come di seguito specificato;

Visto il comma 8 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011 che prevede: *"le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente".*

Ritenuto di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2025, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8, del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione della sentenza summenzionata;

Atteso che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2024, come riportata nel bilancio di previsione 2025;

Rilevato che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025 (quota accantonata risultato di amministrazione 2024)	Capitolo 106641 (competenza 2026)
- 35.749,95	+ 35.749,95

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003) che così recita: *"I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti"*.

Rilevato che, in esecuzione della predetta disposizione di legge, l'Ente deve procedere alla trasmissione del presente atto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Sicilia;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;
- La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'1 agosto 2025, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027, approvato dall'Organo Tutorio con D.D.G. n. 2686/S8 del 5 agosto 2025;
- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 25/S8 del 13 gennaio 2026 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Rilevato che:

- L'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate all'instaurazione della procedura esecutiva;

Visto il parere favorevole reso sul riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 04/03/2026, allegato alla presente delibera quale parte integrante;

Con i poteri di legge

DELIBERA

- La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Prendere atto, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, della sentenza n. 864/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro - nel giudizio n. R.G. 331/2023 proposto dal sig. _____ nei confronti dell'Ente, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 4056/2022 emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7947/2017 dal Tribunale di Catania
- Per l'effetto, onde evitare le maggiori spese derivanti dalle procedure esecutive che saranno intraprese nei confronti di questo Ente, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dal predetto titolo esecutivo nella somma complessiva di € 35.749,95, così come dettagliata in parte motiva, da intendere qui integralmente riportata e trascritta.
- approvare la variazione di bilancio, qui di seguito riportata, che prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa per il perfezionamento dell'impegno:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025 (quota accantonata risultato di amministrazione 2024)	Capitolo 106641 (competenza 2026)
- 35.749,95	+ 35.749,95

per assicurare la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025-2027, competenza 2026

- Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente.
- Trasmettere la presente delibera corredata dai relativi allegati, alla Procura Generale della Corte dei Conti e/ la Corte dei Conti Sicilia;
- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Enrico Frantino

I componenti del C.d.A.:

- **Dr.ssa Daniela Lo Cascio**


Prof. Antonio D'Amico





